



Provincia di Modena

Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni

Determinazione numero 1497 del 06/09/2024

OGGETTO: ASD US FORMIGINESE. MANIFESTAZIONE COMPETITIVA CICLISTICA DENOMINATA "52 CIRCUITO DI MANZOLINO" CON PERCORRENZA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA IN PROGRAMMA IL 29/09/2024. AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. 285/92 (CODICE DELLA STRADA)..

Il Funzionario delegato PARENTI GIULIA

E' pervenuta a questo Servizio il **08/08/2024** ed assunta a **prot. 27950/11-15-07/73/2024** il **08/08/2024**, la domanda con la quale **ASD US FORMIGINESE** (P. IVA 02156230365), con sede in Viale Caduti di Superga n. 1, 41043 Formigine (MO) in persona del Presidente Sig. Machi Calogero Franco, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 285/92, per lo svolgimento della manifestazione competitiva ciclistica denominata **"52° Circuito di Manzolino"** prevista per il giorno 29/09/2024, con inizio alle ore 13:30 fino alle ore 18:00 circa;

Visti:

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 9, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs 15 gennaio 2002, disciplina le competizioni sportive su strada, la competenza per le autorizzazioni e le formalità per il rilascio delle stesse;

La legge 1 agosto 2002 n. 168 ("Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121"), reca disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

La citata legge n. 168/2002 ha prodotto l'immediata entrata in vigore delle modifiche all'art. 9 del Codice della Strada, previste dal D.Lgs. n. 9/2002, anticipando con ciò il trasferimento di competenze autorizzatorie dalle Prefetture alle Regioni, originariamente previsto per il 1 gennaio 2003, in materia di competizioni sportive, su strade che interessano più Comuni;

La legge regionale 19.12.2002 n. 36, ad oggetto *"Modifiche all'art. 233 della L.R. 21 Aprile 1999 n. 3 (riforma del sistema regionale e locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada"*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha proceduto alla modifica dell'art. 233 della Legge Regionale 21.4.99 n. 3 delegando competenze a Province e Comuni;

La Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 2015/0001270 del 13/04/2015 ad oggetto *"adozione dei provvedimento di regolamentazione della circolazione in occasione di competizioni ciclistiche di rilevanza nazionale"*;

La Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/10164/19/116/1/1 ad oggetto *"disciplina delle competizioni ciclistiche su strada"* Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27/11/2002 e successive modificazioni e integrazioni";

La Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28/1/2021 ad oggetto “Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziaria 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Disposizioni in materia di circolazione stradale”;

La Circolare del Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/STRAD/1/0000010794.U/2022 del 30/03/2022, avente ad oggetto “Autorizzazioni per le competizioni ciclistiche su strada ex art. 9 del codice della strada”, con cui si dichiarano non più efficaci le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/3572/21/116/1 del 20/04/2021, avente pari oggetto;

La Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Prot. 300/STRAD/1/0000008933.U/2024 del 05/02/2024 avente ad oggetto “ Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada”;

L'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 12/07/2023, ad oggetto: “*Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo*”, che ha modificato l'art. 233 della Legge Regionale n. 3/1999, confermando, in materia di competizioni sportive su strada, la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle Province, alla Città Metropolitana di Bologna ed ai Comuni;

Acquisiti i pareri favorevoli per formazione del silenzio assenso dei seguenti Enti: Questura, Prefettura e Polizia Stradale di Modena, Comune e Polizia Locale di Castelfranco Emilia.

Considerato che è interessato al transito della manifestazione anche un tratto di strada provinciale di proprietà di questa Amministrazione, così come risulta dal referto del 22/08/2024 redatto dal tecnico dell'U.O. Trasporti e Concessioni, per il quale il Servizio Viabilità ha accordato il nulla osta al transito:

-S.P. 6 di San Giovanni in Persiceto dal Km 4,630 (Int. Via Castello) al Km 1,660 (Int. Via Manzolino Ovest);

Considerato che non è prevista la chiusura al transito della strada provinciale sopra indicata.

Visto che la manifestazione risulta coperta dalle polizze assicurative stipulate dalla F.C.I. per conto proprio delle Società Affiliate e dei suoi tesserati con Poste Assicura S.p.A.-Convenzione Assicurativa Infortuni polizza nr. 90324 con validità sino al 31/12/2024 e Convenzione assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di Lavoro nr. 90325 con validità sino al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 285/92;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Giulia Parenti-Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni – Area Tecnica – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti.

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 53 dello Statuto dell'Ente;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Provincia di Modena - Sezione “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” - come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

D E T E R M I N A

1. **DI AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) ASD US FORMIGINESE** allo svolgimento della manifestazione competitiva ciclistica denominata “**52° Circuito di Manzolino**” prevista per il giorno **29/09/2024, con inizio alle ore 13:30 fino alle ore 18:00 circa**, secondo il percorso di gara previsto nella documentazione fornita, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni indicate dagli organi preposti e a quelle di seguito elencate.
2. **DI ACCORDARE IL NULLA OSTA a ASD US FORMIGINESE**, per il transito sul seguente tratto di strada provinciale:

-S.P. 6 di San Giovanni in Persiceto dal Km 4,630 (Int. Via Castello) al Km 1,660 (Int. Via Manzolino Ovest);

3. **DI DEMANDARE alla Prefettura di Modena ed alle altre Autorità Competenti**, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 e in osservanza delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019, l'emissione del seguente provvedimento:
-ordinanza di sospensione temporanea della circolazione stradale lungo i tratti di strada interessati dalla manifestazione, come richiesto dall'Organizzatore;

CONDIZIONI

1. **E' prescritta scorta di Polizia Locale**, ai sensi di quanto stabilito nella circolare del Ministero dell'Interno del 27.11.2019 prot. 300/A/10164/19/116/1/1, contenente disciplina delle competizioni ciclistiche su strada;
2. **E' prescritta altresì un'adeguata scorta tecnica;**
3. Gli organizzatori devono ottenere dalle Autorità competenti i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione nonché ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare un adeguato servizio d'ordine e di vigilanza, anche al fine di garantire la regolarità del traffico;
4. Gli organizzatori devono assicurare un idoneo servizio di vigilanza che espliciti funzioni di segnalazione della disposta sospensione temporanea della circolazione, in particolare presidiando gli accessi, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;
5. Il personale addetto alla vigilanza, e al presidio delle intersezioni, dovrà essere dotato di bracciale o di altro indumento munito di segno di riconoscimento, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50x50 cm;
6. In caso di scarsa visibilità o pioggia, i veicoli del seguito dovranno tenere accese le luci anabbaglianti;
7. Gli organizzatori devono porre in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
8. Gli organizzatori dovranno attenersi al rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360, DPR 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana, composta dagli atleti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirla, con cartelli mobili aventi dimensioni minime di 120x25 cm; i cartelli, costituiti da pannelli rettangolari, dovranno essere sistemati in modo solido e sicuro su veicoli dotati di idonei sostegni, in modo che il loro bordo inferiore sia posto ad un'altezza da terra non inferiore a 1,50 m e non superiore a 2,50 m; i cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione; le scritte dei cartelli dovranno essere di colore nero aventi dimensioni minime conformi a quelle previste dall'articolo 80 DPR 16.12.1992, n. 495;
9. Gli organizzatori devono, prima dell'inizio della gara, dare avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
10. Gli organizzatori devono adottare tutte le misure necessarie per un sicuro e regolare svolgimento della manifestazione, accertando, tra l'altro, immediatamente prima della gara, tramite specifico sopralluogo sull'intero percorso, la piena transitabilità dello stesso;

11. Gli organizzatori dovranno fare visionare ai partecipanti, prima dell'inizio della competizione, la presente autorizzazione, al fine di rendere note le prescrizioni in essa contenute;
12. Salvo che non sia diversamente disposto dagli organi di polizia stradale che scortano la competizione, al fine di garantire il rispetto delle ordinanze di sospensione temporanea della circolazione, gli organizzatori devono prevedere che il veicolo con il cartello "inizio gara (ciclistica, podistica, ecc.)" transiti al massimo cinque minuti prima del primo concorrente e che il cartello "fine gara (ciclistica, podistica, ecc.)" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia e, in ogni caso, deve essere evitato che tra il transito del veicolo d'inizio corsa e quello di chiusura trascorranò più di quindici minuti;
13. Prima della partenza e durante lo svolgimento della gara deve essere dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolumabile rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa dovranno rispettare le norme che regolano la circolazione stradale. Ai fini della presente prescrizione il distacco è considerato incolumabile se supera un tempo pari a tre minuti per ciascun ora di gara; ai concorrenti non più in gara dovrà essere imposto, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti in gara;
14. Gli organizzatori devono dare la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione, ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
15. Limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, deve essere dato preavviso di almeno ventiquattro ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
16. Gli organizzatori dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;
17. Gli organizzatori, qualora si verificano condizioni di pericolo per i concorrenti e l'eventuale seguito, sia a causa di avverse condizioni atmosferiche che per qualsiasi altra evenienza, dovranno interrompere o sospendere la gara;
18. Gli organizzatori devono assicurare una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso durante lo svolgimento della manifestazione, con la presenza di almeno un'autoambulanza e di un medico;
19. Gli organizzatori devono assicurare che non sia arrecata offesa alle strade ed all'ambiente e comunque che sia ripristinata puntualmente la situazione preesistente; inoltre è vietato lasciare rifiuti lungo il percorso con l'obbligo di osservare tutte le cautele per quanto attiene il pericolo di incendi;
20. Gli organizzatori dovranno provvedere al ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni ed alla bonifica del piano viabile da perdite di lubrificanti e/o carburanti in dipendenza della manifestazione svolta;
21. Copia della presente autorizzazione deve essere presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assuma le funzioni, per gli eventuali controlli degli organi di polizia.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, cap 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A. contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

BOLLO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27 bis allegato B del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972.

Il Funzionario delegato
PARENTI GIULIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____